



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO

ATTO N. DD 1656

Torino, 03/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI P.E.C. AVENTE AD OGGETTO "AMBITI 2.8/2 CORSO ROMANIA EST PARTE E 3.4 CASCINETTE EST PARTE, S.U.A. E P.E.C. SUB AMBITO 1".

A seguito dell'istanza presentata congiuntamente in data 21 dicembre 2016 da *omissis* e *omissis* in qualità di mandataria della *omissis*, avente ad oggetto "Ambiti 2.8/2 corso Romania Est parte e 3.4 Cascinette Est parte, S.U.A. e P.E.C. sub Ambito 1", la Città dava avvio alla relativa istruttoria.

L'iter di tale istruttoria veniva sospeso in esito alla richiesta della Città, formulata con nota prot. n. 1656 del 16 giugno 2016, di integrazione ed aggiornamento di parte della documentazione già prodotta.

La citata richiesta rimaneva inesausta e frattanto, in data 25 febbraio 2020, veniva comunicato alla Città l'avvenuto trasferimento delle aree interessate dal P.E.C. in parola in capo ad una società terza, estranea all'istanza.

In seguito al perdurare dell'inerzia degli istanti, con comunicazione inoltrata via PEC in data 31 marzo 2020 (prot. n. 952) agli istanti stessi ed alla società attuale proprietaria delle aree interessate dal P.E.C., la Città dava avvio al procedimento finalizzato all'archiviazione dell'istanza suddetta.

In esito a tale comunicazione gli istanti di allora *omissis*, ora *omissis*, e *omissis* (con le note prot. arr. n. 1034 del 15 aprile 2020 e n. 1213 del 6 maggio 2020), nonché l'odierna proprietà (con nota prot. arr. n.1021 del 14 aprile 2020) rinunciavano formalmente all'istanza in allora presentata chiedendone l'archiviazione.

Non perveniva alcuna osservazione da parte dell'ulteriore istante *omissis*, quale mandataria della *omissis*.

Nulla osta, pertanto, alla definitiva archiviazione dell'istanza de qua.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
- Visto l'art. 66 del Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico della Città, Regolamento municipale n. 297

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

- di archiviare l'istanza di P.E.C. presentata in data 21 dicembre 2016, prot. n. 3028, da *omissis*, *omissis* e *omissis* avente ad oggetto "Ambiti 2.8/2 Corso Romania Est parte e 3.4 Cascinette Est parte, S.U.A. e P.E.C. Sub Ambito 1";
- di prendere atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE);
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che, con la sottoscrizione, si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Città di Torino nella sezione del Geoportale Avvisi e Comunicazioni.

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Rosa Adalgisa Gilardi